

REGOLAMENTO (CEE) N. 550/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1993

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Nel luglio 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea dei produttori di biciclette (EBMA), per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole della produzione comunitaria di biciclette. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in questione e al pregiudizio sostanziale da esse derivante che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.
- (2) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾ la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette di cui al codice NC 8712.00, originarie di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese e ha avviato un'inchiesta.
- (3) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti. Le parti direttamente interessate hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.
- (4) I rappresentanti degli esportatori, il ricorrente, alcuni importatori e le associazioni di categoria hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

Alcuni esportatori di Taiwan e della Cina hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti. Un'associazione di imprese con investimenti in Cina ha chiesto e ottenuto di essere sentita.

- (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni provvisorie e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- Peugeot Cycles, Neuilly/Seine, Francia
- Cycle Gitane, Machecoul, Francia
- Kynast AG, Quakenbruck, Germania
- Nurburger Hercules Werke GmbH, Nurburg, Germania
- Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg, Germania
- Batavus BV, Heerenveren, Paesi Bassi
- Gazelle Rijnwielabriek BV, Dieren, Paesi Bassi
- BH S.A., Madrid, Spagna
- Raleigh Industries Ltd, Nottingham, Regno Unito
- Dawes Cycles Ltd, Birmingham, Regno Unito

b) Importatori nella Comunità

1. Importatori collegati

Germania

- Giant Deutschland GmbH, Düsseldorf

Paesi Bassi

- Giant Europe BV, Lelystad
- Giant Holland BV, Lelystad

2. Importatori indipendenti

Regno Unito

- Halfords Ltd, Redditch
- Moore Large & Co. Ltd, Luton

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 266 del 12. 10. 1991, pag. 6.